

sopra indicate dei contratti stipulati dalle società Telepiù e Stream con le squadre partecipanti al Campionato di calcio di serie A 2000-2001 per l'acquisizione in esclusiva dei relativi diritti di trasmissione in forma criptata.

Al momento di avvio dell'istruttoria, Telepiù aveva acquisito la titolarità dei diritti esclusivi di trasmissione relativi al 55,5% degli incontri del campionato 2000-2001, a fronte di una quota di Stream pari al 33,3%. Telepiù risultava tuttavia titolare anche dei diritti di trasmissione senza esclusiva relativi agli incontri interni di Brescia e Vicenza. I contratti sulla base dei quali tali società sportive avevano ceduto i propri diritti a Telepiù prevedevano inoltre un articolato meccanismo con diritto di opzione che comportava una remunerazione ulteriore rispetto a quella spettante per la cessione di diritti senza esclusiva. L'Autorità ha pertanto inteso verificare che tale meccanismo, predeterminando il prezzo minimo al quale Stream avrebbe potuto acquistare i medesimi diritti, non fosse in realtà diretto a produrre effetti sostanzialmente simili a quelli derivanti da una formale esclusiva a favore di Telepiù, circostanza che avrebbe comportato il superamento, da parte di Telepiù, della quota massima del 60% stabilita dalla legge n. 78/99. Nel corso del procedimento è tuttavia emerso che l'inserimento di tale meccanismo nei contratti era stato specificamente richiesto dalle stesse società calcistiche, preoccupate dei ridotti introiti che avrebbero percepito qualora non fossero riuscite a vendere gli analoghi diritti anche a Stream, e inoltre che Brescia e Vicenza si erano attivate al fine di cedere tali diritti a Stream, la quale non aveva tuttavia dimostrato interesse alla trattativa. L'Autorità ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, il meccanismo in questione non fosse tale da precludere a Stream la possibilità di concorrere all'acquisizione dei diritti in questione e che pertanto i diritti non esclusivi acquisiti da Telepiù non potevano essere considerati equivalenti, e quindi cumulabili ai fini dell'applicazione della legge n. 78/99, a quelli acquisiti in esclusiva dalla medesima società.

Nel procedimento istruttorio l'Autorità ha anche valutato, in termini generali, la rilevanza del frazionamento dei diritti di trasmissione in esclusiva delle partite interne di una singola squadra sul funzionamento del mercato. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto che il frazionamento dei diritti di trasmissione in esclusiva delle partite interne di una singola squadra può essere idoneo a determinare effetti equivalenti a un'esclusiva espressamente prevista, qualora il frazionamento dovesse rendere economicamente non conveniente l'acquisto del pacchetto residuo da parte del concorrente, perché di scarso interesse commerciale. L'Autorità ha tuttavia osservato come alla data di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, Telepiù non avesse operato alcun frazionamento nell'acquisizione dei diritti televisivi delle squadre interessate.

Nell'ambito del procedimento, l'Autorità ha inoltre esaminato se, al di là del formale rispetto della soglia stabilita dalla legge n. 78/99, l'eventuale definizione di un diverso limite fosse da ritenere necessaria o giustificata in rapporto all'obiettivo, effettivamente perseguito dal legislatore, di evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo. Infatti, lo stesso legislatore ha attribuito all'Autorità, oltre a funzioni di controllo del rispetto della norma da parte

degli operatori, anche un potere di regolamentazione da esercitare sulla base delle condizioni previste dalla norma stessa. La *ratio* sottesa a tale attribuzione di competenza risiede, dunque, nella volontà di rendere dinamica e aderente alle condizioni di mercato l'applicazione dei rimedi approntati dal legislatore, al fine di evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo.

Nel caso di specie, l'Autorità, pur riconoscendo una posizione dominante in capo a Telepiù (già risultante dal provvedimento conclusivo del procedimento relativo al caso STREAM-TELEPIÙ), ha ritenuto che l'introduzione di un limite inferiore a quello previsto dalla legge n. 78/99 avrebbe determinato, nelle attuali condizioni di mercato, effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei diritti relativi a eventi considerati di minor valore commerciale, tenuto conto in particolare:

- i) del rafforzamento della posizione di mercato di Stream, conseguente all'acquisizione dei diritti relativi ad altri importanti eventi sportivi come il torneo di Wimbledon e soprattutto gli incontri calcistici della Champions League e testimoniata dalla sensibile crescita del numero di abbonati ottenuta dalla società nel corso dell'ultimo anno;
- ii) delle condizioni di maggiore contendibilità dei diritti televisivi concernenti il campionato di calcio di serie A che si verranno a determinare per effetto della necessaria riduzione della durata dei contratti di Telepiù a seguito della decisione adottata dall'Autorità a conclusione del procedimento STREAM-TELEPIÙ⁵⁰;
- iii) degli effetti pregiudizievoli di un eventuale intervento dell'Autorità volto a una ridefinizione verso il basso del limite fissato dal legislatore, a seguito del quale, data la quota già detenuta da Telepiù, le squadre minori sarebbero state esposte ai rischi di una negoziazione obbligata con Stream e di minori introiti rispetto a quelli iscritti in bilancio e già impegnati.

In conclusione, l'Autorità, in conformità al parere favorevole espresso in proposito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha rilevato che il meccanismo del frazionamento dei diritti in esclusiva potesse essere idoneo a determinare effetti equivalenti a un'esclusiva espressamente prevista sull'intero pacchetto di incontri interni, che nessun emittente aveva superato il limite di legge del 60% e che, infine, non sussistessero le condizioni per modificare il citato limite verso il basso.

Cinema

Nel periodo di riferimento l'Autorità ha sanzionato un'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione (MEDUSA FILM-SALE CINEMATOGRAFICHE) e ha avviato un procedimento istrut-

⁵⁰ Decisione STREAM-TELEPIÙ, in Bollettino n. 23/2000.

torio sempre per omessa comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione (TOSCO CINEMATOGRAFICA-G.R. CINE). E' tuttora in corso l'istruttoria avviata nell'ottobre 1999 su possibili intese restrittive della concorrenza da parte di distributori ed esercenti di sale cinematografiche (ACCORDO DISTRIBUTORI ED ESERCENTI CINEMA).

MEDUSA FILM-SALE CINEMATOGRAFICHE

Nel luglio 2000 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio per inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle concentrazioni in relazione alle operazioni, comunicate tardivamente all'Autorità, di assunzione da parte di Cinema 5 Gestione Spa, controllata dalla società Medusa Spa, della programmazione di alcune sale cinematografiche nella città di Varese e di una sala nel comune di Luino avvenute, rispettivamente, nell'agosto 1996 e nell'ottobre 1998.

In analogia con quanto affermato in altre occasioni, l'Autorità ha sottolineato che le attività di programmazione e gestione di una sala cinematografica costituiscono elementi essenziali dell'esercizio cinematografico, integrando specifiche ipotesi di controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 287/90. Pertanto, l'acquisizione da parte di Cinema 5 Gestione dell'attività di programmazione delle predette sale cinematografiche ha comportato la realizzazione di operazioni di concentrazione ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alle soglie previste dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90.

Con riguardo alla richiesta delle parti di non irrogazione della sanzione, l'Autorità ha osservato che la mancata comunicazione preventiva delle operazioni non poteva essere ricondotta a un errore di diritto scusabile in base a una diligente lettura della norma e alla costante interpretazione fornita dall'Autorità. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto di dover procedere all'irrogazione di una sanzione pecuniaria per l'assunzione della programmazione delle sale cinematografiche nella città di Varese e nel comune di Luino per un ammontare complessivo pari a 15,6 milioni di lire, corrispondente allo 0,010% del fatturato realizzato dalla società Cinema 5 Gestione.

TOSCO CINEMATOGRAFICA-G.R. CINE

Nel marzo 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Tosco Cinematografica Srl per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione in relazione all'assunzione delle attività di programmazione e gestione della sala cinematografica Puccini nella città di Firenze, avvenuta nel gennaio 2001 e tardivamente comunicata all'Autorità. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

Turismo*KATAWEB-AMADEUS MARKETING ITALIA/KATAMA*

Nel settembre 2000 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Kataweb Spa e Amadeus Marketing Italia Spa per mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione. L'operazione, comunicata tardivamente all'Autorità, consisteva nella costituzione di un'impresa comune, destinata a operare nella vendita di servizi turistici tramite Internet.

Nel corso dell'istruttoria le parti hanno sostenuto la natura cooperativa dell'impresa comune, in considerazione della sua dipendenza dal *know-how* delle società madri e del potere decisionale di queste ultime relativamente agli investimenti e alla gestione dell'impresa comune. L'Autorità ha tuttavia ritenuto che il potere delle imprese madri di determinare il bilancio preventivo e il piano di investimenti dell'impresa comune, in quanto limitata al periodo di avviamento dell'attività, non pregiudicava la natura di impresa comune a pieno titolo. Inoltre, il trasferimento da parte delle società fondatrici all'impresa comune dei propri diritti di proprietà intellettuale non è stato considerato incompatibile con il riconoscimento di un'effettiva autonomia funzionale in capo all'impresa comune, ma è stato anzi valutato come un ulteriore indice della volontà delle parti di conferire un carattere stabile e duraturo all'attività della stessa.


L'Autorità ha pertanto concluso che la costituzione dell'impresa comune si configurava come un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge n. 287/90 e che la sua mancata notificazione costituiva quindi una violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva. Peraltro, in considerazione del fatto che le parti avevano provveduto a comunicare spontaneamente, seppur tardivamente, l'operazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno comminare alle società Kataweb e Amadeus una sanzione amministrativa limitata allo 0,015% del loro fatturato e pari, rispettivamente, a lire 5,5 e 22 milioni di lire.

2. I processi di concentrazione tra imprese

FUSIONI E ACQUISIZIONI NEGLI ANNI PIÙ RECENTI

Il 2000 fa registrare un'ulteriore crescita a livello mondiale nel valore e nel numero delle operazioni di fusione e acquisizione completate nel corso dell'anno, con incrementi percentuali pari, rispettivamente, al 51% e al 6% rispetto ai livelli già elevati raggiunti nel 1999 (FIGURA 2.1)¹. La maggior parte delle transazioni, soprattutto quelle di maggior rilievo, vengono tuttavia realizzate nel primo semestre, cui fa seguito una sensibile diminuzione nella seconda parte dell'anno, sia negli Stati Uniti che nell'Unione europea. Segnali di un'inversione di tendenza si possono cogliere dall'andamento del valore delle operazioni annunciate², in calo in entrambi i semestri del 2000 (-16% su

Figura 2.1 - Valore delle operazioni di fusione e acquisizione fra imprese (1991-2000)



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

¹ Le statistiche commentate nella prima parte del capitolo sono estratte dalla banca dati M&A della società Thomson Financial Securities Data. Le operazioni si riferiscono a tutte le transazioni, completate nel periodo di analisi, che comportano una modifica della proprietà. Il valore delle operazioni non è disponibile per tutte le transazioni; si assume, tuttavia, un buon grado di copertura delle operazioni principali.

² La data dell'operazione è quella dell'annuncio pubblico, da parte dell'impresa acquirente o acquisita, dell'avvio della fase negoziale o del ricevimento di una proposta formale di fusione o acquisizione.


base annua), in particolar modo nell'Unione europea (-27%). Poiché intercorre un intervallo temporale spesso di molti mesi fra l'annuncio dell'operazione e il suo perfezionamento (soprattutto per le transazioni di maggior rilievo), è da attendersi, per il 2001, un sostanziale rallentamento dei processi di consolidamento delle imprese.

Sembra quindi avviarsi a conclusione, o almeno a un sensibile ridimensionamento, l'ondata di fusioni e acquisizioni iniziata intorno alla metà degli anni Novanta, che ha fatto registrare valori storicamente molto elevati a partire dal 1998 con la realizzazione di numerose operazioni di grandi dimensioni. Rispetto ad altri cicli analoghi osservati nel secondo dopoguerra³, quest'ultimo ha una caratterizzazione geografica particolarmente accentuata, con un ruolo molto significativo svolto dalle imprese comunitarie e, in generale, un'incidenza molto rilevante di transazioni internazionali. Anche il 2000, infatti, conferma l'elevata incidenza delle operazioni *cross border*⁴ sul totale, dovuta principalmente all'acquisizione di imprese statunitensi da parte di operatori comunitari (FIGURA 2.2). Si è spesso ricordato come la creazione del mercato unico europeo, accompagnata da una crescente efficienza nel funzionamento dei mercati azionari, abbia stimolato le imprese comunitarie a perseguire strategie di consolidamento alla ricerca di una dimensione più adeguata per competere su mercati geograficamente sempre più estesi. La maggiore dimensione è stata cercata generalmente fuori dell'Unione europea, come si rileva dalla TAVOLA 2.1, dove, con riferimento alle imprese comunitarie e al periodo 1998-2000, si osserva per la maggior parte dei settori un valore medio delle transazioni più elevato nel caso di acquisizioni di imprese non appartenenti all'Unione europea. Una significativa eccezione è costituita dai servizi non finanziari, dove alcune importanti operazioni intra-comunitarie nel settore delle telecomunicazioni si sono prevalentemente svolte all'interno dei confini comunitari. In generale, le acquisizioni effettuate da imprese comunitarie fuori dell'Unione europea hanno riguardato operazioni il cui valore è risultato doppio rispetto alle operazioni nazionali, a conferma del ruolo di assoluto rilievo svolto dalle politiche di crescita esterna nei processi di internazionalizzazione delle imprese europee.

³ Il primo nel periodo 1960-1973, caratterizzato da operazioni di natura conglomerale e quindi dal perseguimento di strategie di diversificazione; il secondo si può collocare negli anni 1978-1989, caratterizzato invece da una rifocalizzazione sulle attività principali, conseguita attraverso acquisizioni spesso di natura ostile.

⁴ Per i paesi membri dell'Unione europea, le operazioni *cross border* sono definite rispetto all'area comunitaria nel suo complesso.

Figura 2.2 - Incidenza percentuale del valore delle operazioni *cross border* sul valore complessivo delle operazioni di fusione e acquisizione 1996-2000



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

(*) Il dato mondiale delle operazioni *cross border* è una media ponderata dei dati nazionali; l'incidenza per l'Unione europea è invece calcolata con riferimento all'area comunitaria nel suo complesso.

Tavola 2.1 - Valore medio (*) delle operazioni di fusione e acquisizione che hanno interessato imprese comunitarie (1998-2000) - milioni di dollari


Nazionalità dell'impresa acquirente	Unione europea		Extra-UE	Totale	
Nazionalità dell'impresa acquisita	Unione europea (stessa nazionalità dell'acquirente)	Unione europea (nazionalità diversa dall'acquirente)	Extra-UE	Unione europea	
Servizi finanziari	314,2	364,7	489,0	443,6	353,9
Industria manifatturiera	166,9	278,8	287,2	204,6	219,5
Risorse naturali	792,9	819,0	1201,5	229,1	873,0
Servizi non finanziari	140,1	691,9	485,7	221,9	305,5
Commercio	105,2	226,2	370,9	77,8	152,7
Totale	193,1	441,7	419,6	235,0	280,0

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

(*) Operazioni per le quali il valore della transazione è disponibile (v. nota 1). Poiché tale dato spesso non è noto per le operazioni di minor rilievo, i valori medi riportati nella tabella costituiscono una sovrastima del valore medio effettivo.

Il rallentamento registrato a fine 2000 (e che presumibilmente si manifesterà con maggiore evidenza nel corso del 2001) è da imputare in misura significativa al ridimensionamento dei forti tassi di crescita delle acquisizioni di imprese operanti nel settore dell'alta tecnologia (FIGURA 2.3). Pur realizzando un incremento complessivo nel corso del 2000, tali acquisizioni hanno subito una sensibile flessione nel secondo semestre dell'anno, particolarmente accentuata negli Stati Uniti.

Figura 2.3 - Acquisizioni di imprese ad alta tecnologia 1996-2000: (a) valore delle transazioni (miliardi di dollari); (b) incidenza percentuale sul valore complessivo delle transazioni




Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.


Il 2000 rimane nel complesso un anno di forte crescita del valore delle operazioni di concentrazione, con un'evoluzione che ha interessato gran parte dei settori in misura abbastanza uniforme. Una crescita sensibile nel settore dei servizi non finanziari ha caratterizzato le fusioni e acquisizioni nell'Unione europea, mentre negli Stati Uniti i tassi di crescita più elevati si riscontrano nell'industria manifatturiera (FIGURA 2.4). Si segnala anche la ripresa delle operazioni nel settore dei servizi finanziari, che aveva fatto rilevare un sensibile rallentamento nel 1999.

Figura 2.4 - Valore delle operazioni di concentrazione per settore e nazionalità dell'impresa acquisita (1996-2000) - milioni di dollari


(A) MONDO



(B) UNIONE EUROPEA



(C) STATI UNITI



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il settore delle telecomunicazioni è ancora una volta quello maggiormente interessato da operazioni di acquisizione, sia a livello mondiale che in ciascuna delle aree geografiche considerate (TAVOLA 2.2). Ciò è vero anche per l'Italia, ove si consideri che la preminenza del settore editoriale è dovuta all'acquisizione, da parte di Telecom Italia, di Seat Pagine Gialle, operazione valutata dall'Autorità soprattutto in relazione agli effetti esercitati sui mercati connessi al settore delle telecomunicazioni.

Tavola 2.2 - Distribuzione percentuale e graduatoria settoriale delle operazioni di fusione e acquisizione realizzate nel 2000


Mondo	Mondo		Stati Uniti		Unione europea		Italia	
	%	Rango	%	Rango	%	Rango	%	Rango
Telecomunicazioni	19,5	1	14,1	1	24,0	1	1,4	14
Banche	7,6	2	4,2	9	7,6	3	7,6	4
Servizi per le imprese	6,8	3	9,0	3	5,0	7	9,8	3
Servizi radiotelevisivi	5,9	4	10,7	2	2,1	12	-	-
Servizi elettrici, gas e acqua	5,8	5	7,0	5	5,7	5	1,8	10
Prodotti farmaceutici	5,7	6	6,7	6	6,2	4	0,2	25
Estrazione di petrolio e gas	5,1	7	2,7	12	8,4	2	1,7	11
Industria del software (<i>prepackaged</i>)	4,2	8	7,9	4	1,3	16	0,2	23
Servizi di investimento mobiliare	4,1	9	4,2	8	3,1	10	4,0	8
Assicurazioni	3,3	10	1,1	19	5,2	6	15,3	2
<i>Altri settori rilevanti per l'Italia (classificati in una delle prime 10 posizioni della graduatoria per settori):</i>								
Stampa ed editoria	1,7	16	1,7	17	2,0	13	26,5	1
Macchine per ufficio	1,4	20	2,3	15	0,9	21	7,5	5
Prodotti chimici	1,2	22	0,6	23	1,6	14	6,1	6
Servizi immobiliari	2,0	13	0,5	24	2,6	11	5,6	7
Istituti di credito (eccetto banche)	1,5	19	2,5	14	0,5	29	3,3	9
<i>Aggregati settoriali:</i>								
Servizi non finanziari	44,0	1	45,1	1	45,7	1	41,6	1
Industria manifatturiera	28,9	2	37,3	2	22,0	2	18,6	3
Servizi finanziari	18,7	3	12,8	3	19,0	3	35,7	2
Risorse naturali	5,6	4	2,9	4	8,8	4	2,0	4
Commercio	2,7	5	1,8	5	4,3	5	1,5	5
Altro	0,1	6	0,1	6	0,2	6	0,6	6
Totale	100,00		100,00		100,00		100,00	

Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

Con riferimento all'Italia, nel corso del 2000 si realizzano importanti operazioni nel settore bancario-assicurativo, nonché dei servizi per le imprese. In quest'ultimo caso, si tratta in grande prevalenza di operazioni che hanno come *target* imprese di servizi informatici, interessate già lo scorso anno da un volume rilevante di acquisizioni, soprattutto negli Stati Uniti; con il 2000 aumenta l'interesse per queste società anche in Europa, consolidando la posizione del settore nella graduatoria sia a livello mondiale che nelle diverse aree geografiche.

Trova infine conferma, con ancor maggiore evidenza rispetto al 1999, la limitata partecipazione delle imprese italiane ai processi di internazionalizzazione. L'incidenza delle operazioni *cross border* (dove i confini sono, in questo caso, quelli nazionali) sul valore totale delle transazioni è, nel 2000, la più bassa in ambito comunitario (FIGURA 2.5). La posizione dell'Italia, rispetto ai principali Paesi membri dell'Unione europea, è molto arretrata soprattutto nei processi di internazionalizzazione attiva. Poco più del 19% del valore complessivo delle acquisizioni effettuate da imprese di nazionalità italiana viene realizzato all'estero, a fronte di percentuali prossime o superiori al 60% per Regno Unito, Francia e Germania. La distanza è minore, ma pur sempre significativa, per l'incidenza delle transazioni internazionali sulle acquisizioni effettuate nel Paese di nazionalità dell'impresa acquisita, segnalando un afflusso di investimenti nel nostro Paese (per acquisizioni di imprese) relativamente meno consistente rispetto agli altri Paesi comunitari.

Figura 2.5 - Incidenza percentuale del valore delle operazioni *cross border* sul valore complessivo delle operazioni di fusione e acquisizione nei paesi dell'Unione europea (2000)



Fonte: Elaborazioni su dati Thomson Financial Securities Data.

LE CONCENTRAZIONI ESAMINATE DALL'AUTORITÀ NEL 2000

Nel 2000 sono stati valutati dall'Autorità 492 casi di concentrazione⁵ tra imprese indipendenti, il numero più elevato dall'entrata in vigore delle legge (TAVOLA 2.3). Negli ultimi tre anni il flusso del numero delle operazioni è aumentato dell'85% (del 25% solo nell'ultimo anno), coerentemente con le tendenze rilevate per le operazioni di dimensione comunitaria, valutate dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea ai sensi del Regolamento CE n. 4064/89⁶.

⁵ In questa seconda parte del capitolo si prendono in considerazione le operazioni di concentrazione soggette all'attività di controllo dell'Autorità, che rappresentano un insieme più limitato rispetto a quanto illustrato nella prima parte del capitolo.

⁶ La Commissione europea nel 2000 ha adottato 345 decisioni, il 28% in più rispetto all'anno precedente. Si tratta, ancora una volta, del numero più elevato di decisioni dall'entrata in vigore del Regolamento comunitario, avvenuta nel 1990 (cfr. le statistiche riportate nel sito Internet della Direzione Generale della Concorrenza, all'indirizzo <http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/stats.html>).

Come negli anni precedenti le operazioni sono costituite, in grandissima prevalenza, da acquisizioni di controllo di imprese o parti di imprese, anche se nel 2000 si osserva un aumento sensibile dell'incidenza sul totale di costituzioni di imprese comuni. Di queste, circa la metà (12 su 23) hanno interessato i mercati delle tecnologie dell'informazione, spesso con iniziative volte a sviluppare via Internet i mercati di presenza delle imprese partecipanti.

Tavola 2.3 - Concentrazioni tra imprese indipendenti (numero di casi)

Modalità di concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a, b e c	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Fusione	-	3	3	5	2	1	7	7	6	9
Acquisizione del controllo	101	196	227	237	237	304	254	305	380	460
Impresa comune	3	2	-	5	2	3	4	4	9	23
Totale	104	201	230	247	241	308	265	316	395	492

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Si conferma la natura prevalentemente orizzontale delle operazioni esaminate dall'Autorità (TAVOLA 2.4), con un incremento di quelle che realizzano un'estensione della gamma di prodotti o ampliano il mercato geografico di riferimento. Continua a ridursi l'incidenza delle operazioni di natura verticale, mentre mostrano una tendenza opposta quelle di natura conglomerale.

Tavola 2.4 - Natura delle concentrazioni delle imprese interessate 1995-2000
(distribuzione percentuale del numero di casi)

Natura della concentrazione	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Orizzontale	89,0	86,4	87,5	89,6	88,9	86,2
Orizzontale pura	64,2	69,5	67,9	65,2	75,4	71,1
Estensione del mercato e/o del prodotto	24,8	16,9	19,6	24,4	13,5	15,0
Conglomerale	3,4	5,2	8,3	6,6	8,4	11,8
Verticale	7,6	8,4	4,2	3,8	2,8	2,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sotto il profilo della dimensione delle imprese coinvolte, non si riscontrano sensibili scostamenti rispetto agli anni precedenti nella composizione delle operazioni esaminate (TAVOLA 2.5). Rimane preponderante la quota (sul totale delle operazioni) delle acquisizioni di imprese minori da parte di gruppi di medie e grandi dimensioni, in leggera crescita rispetto all'anno precedente.

Tavola 2.5 - Operazioni di concentrazione per soglie di fatturato nazionale delle imprese interessate 1995-2000 (distribuzione percentuale del numero di casi)

Soglie di fatturato nazionale delle imprese interessate	1995	1996	1997	1998	1999	2000
A (*)	68,9	71,1	65,3	63,0	74,7	75,2
B (*)	17,0	14,6	19,2	16,1	8,1	9,6
C (*)	14,1	14,3	15,5	20,9	17,2	15,2
Numero di casi	241	308	265	316	395	492

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(*) Le soglie di fatturato sono quelle relative a ciascun anno del periodo considerato. Per il 2000:

A= fatturato delle imprese interessate > 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita < 71 miliardi

B= fatturato delle imprese interessate > 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita > 71 miliardi

C= fatturato delle imprese interessate < 710 miliardi, fatturato dell'impresa acquisita > 71 miliardi

La prima riga include anche le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° marzo 1994, n. 153, che ha introdotto ulteriori obblighi di comunicazione per le concentrazioni nel settore cinematografico.

Nella TAVOLA 2.6 è riportata la distribuzione settoriale dei casi esaminati nel 2000 in applicazione della legge n. 287/90, comprensivi cioè delle decisioni assunte dalla Banca d'Italia e su cui l'Autorità ha espresso il proprio parere. La Tavola riporta anche i corrispondenti andamenti comunitari⁷, nonché i casi di competenza dell'Autorità ma notificati in almeno un altro Paese membro dell'Unione europea. Come nel 1999, circa il 13% delle concentrazioni notificate all'Autorità rientrano in quest'ultima categoria; si tratta di operazioni che non ricadono nelle previsioni del regolamento comunitario sulle concentrazioni, ma soggette agli obblighi di notifica previsti dalle diverse normative antitrust dei Paesi membri.

La distribuzione settoriale delle operazioni riflette la configurazione dei mercati interessati prevalente in ciascun ambito territoriale. In particolare, la forte incidenza delle operazioni nel settore della grande distribuzione commerciale a livello nazionale (13,1% del numero complessivo delle operazioni comunicate all'Autorità e 1,5% a livello comunitario) è spiegata dalla natura prevalentemente nazionale dei relativi mercati, segnalando la modesta internazionalizzazione che ancora li caratterizza. Le concentrazioni notificate in più Paesi membri dell'Unione europea si collocano in un ambito intermedio fra le operazioni di dimensione comunitaria e le operazioni strettamente nazionali, riguardando imprese che operano su più mercati nazionali ma che non raggiungono dimensioni sufficienti per qualificare le operazioni di concentrazione come comunitarie. L'80% delle operazioni di questo tipo riguardano l'industria manifatturiera e un altro 12% circa il settore delle tecnologie dell'informazione e radiotelevisivo (informatica, telecomunicazioni, diritti televisivi). Quest'ultimo settore ha un forte peso sulle operazioni di dimensione comunitaria, rappresentando oltre 1/5 di tutte le operazioni notificate alla Commissione europea nel

⁷ Nell'analizzare la distribuzione settoriale delle concentrazioni notificate all'Autorità non si può non tenere conto della natura complementare degli organismi nazionali per il controllo delle concentrazioni rispetto all'azione di vigilanza esercitata a livello comunitario, attraverso la Direzione Generale della Concorrenza, competente al di sopra di determinate soglie di fatturato delle imprese interessate.

2000; molto meno accentuata è l'incidenza a livello nazionale (circa l'8% dei casi). Questi dati testimoniano il forte grado di apertura internazionale di questo settore, sempre più caratterizzato dalla tendenza alla concentrazione dell'offerta in un numero limitato di operatori e da un'estensione sovranazionale dei mercati rilevanti.

Tavola 2.6 - Numero di operazioni di concentrazione per settore di attività economica prevalente dell'impresa acquisita (2000)

	numero dei casi		valori percentuali			
	Autorità totale di cui(*)	Commissione europea	Autorità totale di cui(*)	Commissione europea		
Agricoltura, caccia e silvicoltura	2	-	1	0,4	-	0,3
Estrazione di minerali	-	-	2	-	-	0,6
Attività manifatturiere	242	55	166	45,8	79,7	49,3
Alimentari, bevande e tabacco	35	1	17	6,6	1,4	5,0
Tessile, abbigliamento e calzature	5	-	4	0,9	-	1,2
Legno e carta	4	1	9	0,8	1,4	2,7
Editoria e stampa	12	-	5	2,3	-	1,5
Coke, raffinerie di petrolio, combustibili nucleari	29	1	9	5,5	1,4	2,7
Industria farmaceutica	20	7	8	3,8	10,1	2,4
Prodotti chimici, materie plastiche, gomma	34	19	25	6,4	27,5	7,4
Lavorazione di minerali non metalliferi	10	-	5	1,9	-	1,5
Metallo e prodotti in metallo	11	4	9	2,1	5,8	2,7
Macchine e apparecchi meccanici	36	6	14	6,8	8,7	4,2
Macchine e apparecchiature elettriche e ottiche	25	11	23	4,7	15,9	6,8
Mezzi di trasporto	15	5	36	2,8	7,2	10,7
Altre attività manifatturiere	6	-	2	1,1	-	0,6
Energia elettrica, gas e acqua	24	1	18	4,5	1,4	5,3
Costruzioni	3	-	8	0,6	-	2,4
Commercio(**)	69	-	5	13,1	-	1,5
Alberghi e ristoranti	13	-	1	2,5	-	0,3
Trasporti e comunicazioni	39	4	48	7,4	5,8	14,2
Trasporti e magazzinaggio	16	-	12	3,0	-	3,6
Telecomunicazioni	16	4	35	3,0	5,8	10,4
Servizi postali	7	-	1	1,3	-	0,3
Intermediazione monetaria e finanziaria	68(***)	1	32	12,9	1,4	9,5
Servizi vari	44	4	34	8,3	5,8	10,1
Altri servizi pubblici, istruzione e sanità	24	4	22	4,5	5,8	6,5
Totale	528	69	337	100,0	100,0	100,0

Fonte: Autorità garante della concorrenza e del mercato; Commissione europea - Direzione Generale della Concorrenza.

(*) Operazioni notificate anche in altri Paesi membri dell'Unione europea.

(**) Comprende solo la grande distribuzione organizzata.

(***) Comprende le decisioni adottate dalla Banca d'Italia.

3. Sviluppi giurisprudenziali

PRINCIPALI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Nel periodo preso a riferimento si segnalano alcune sentenze del Tar del Lazio, Sez. I, e del Consiglio di Stato, Sez. VI, rese in sede di controllo giurisdizionale dei provvedimenti adottati dall’Autorità in applicazione della legge n. 287/90, da cui emergono importanti principi interpretativi ai fini dell’applicazione delle norme in materia di concorrenza.

Profili sostanziali

Ambito e limiti del sindacato giurisdizionale

Con la sentenza n. 1671, del 20 marzo 2001, *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, il Consiglio di Stato ha ribadito il suo orientamento sull’ambito e i limiti del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’Autorità, rilevando che essi sono sindacabili solo per vizi di legittimità e non nel merito e precisando che, “*allorché ... viene dedotto ... il vizio di eccesso di potere, il giudice, nell’ambito del suo sindacato, circoscritto alla sola legittimità dell’atto, e non esteso al merito delle scelte amministrative, può solo verificare se il provvedimento impugnato appaia logico, congruo, ragionevole, correttamente motivato e istruito, ma non può anche sostituire proprie valutazioni di merito a quelle effettuate dall’Autorità, e a questa riservate*”. Nella sentenza n. 652, del 12 febbraio 2001, *Vendomusica*, il Consiglio di Stato ha altresì giudicato inammissibile una consulenza tecnica avente lo scopo di ricostruire le normali condizioni di mercato, nel caso di specie, il mercato discografico, “*perché diretta ad affidare in sede giurisdizionale a un perito valutazioni riservate all’Autorità*”, che la stessa aveva già svolto.

Accertamento dell’intesa e dell’abuso di posizione dominante

Con sentenza n. 1371, del 21 febbraio 2001, *Otis-Kone Italia-Schindler*, il Tar del Lazio ha affermato alcuni principi in merito all’accertamento degli elementi probatori delle intese e degli abusi di posizione dominante. Quanto alla prova dell’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, il giudice, dopo aver chiarito che, anche secondo l’orientamento del giudice comunitario, “*una serie di comportamenti di più imprese può costituire un’infrazione unica e complessa, riconducibile in parte al concetto di accordo e in parte a quello di pratica concordata*”, ha ritenuto che l’Autorità, nel caso in cui non abbia acquisito prove documentali o elementi presuntivi decisivi a conferma del fatto che la concertazione tra le imprese abbia un oggetto anticoncorrenziale rientrante nel divieto di cui all’articolo 2 della legge n. 287/90, non può sottrarsi alla concreta verifica di effetti anticoncorrenziali nel mercato, “*e ciò non al fine di accertare un elemento costitutivo della fattispecie, ma a fini probatori*”.

Con riguardo alla prova dell'esistenza di un abuso di posizione dominante, consistente, nel caso di specie, nel rifiuto di fornire pezzi di ricambio, il Tar del Lazio, sempre nella citata sentenza *Otis-Kone Italia-Schindler*, ha affermato il principio in base al quale “*se difficilmente l'Autorità in materia di abuso di posizione dominante può acquisire sicure prove documentali e deve necessariamente basarsi su elementi indiziari, quando gli elementi acquisiti presentino margini di dubbio e non siano tali, per dovizia e spesso, da opporsi alle plausibili argomentazioni di segno contrario delle imprese interessate, l'Autorità non può sottrarsi dall'attivare tutti i poteri istruttori di cui dispone (audizione delle imprese concorrenti, accertamento delle condizioni di mercato, ecc.) per poter fondare le proprie determinazioni su un complesso probatorio solido e appagante*”.

Ancora in materia di accertamento delle intese, vengono in rilievo, seppure con riferimento a differenti profili, alcune pronunce del Consiglio di Stato: la sentenza n. 652, del 12 febbraio 2001, *Vendomusica*, le sentenze nn. 1189 e 1192, del 2 marzo 2001, *Assicurazione rischi comune di Milano*, la sentenza n. 1671, del 20 marzo 2001, *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*.

Nella prima sentenza, il Consiglio di Stato si è soffermato sui principi che devono presiedere all'accertamento di una pratica concordata tra imprese. Dopo aver ribadito che “*ben difficilmente una pratica concordata può essere dimostrata in base a una prova, che da sola sia idonea a supportare tale contestazione*”, il Consiglio di Stato ha affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione tra imprese che permettono di definire la nozione di pratica concordata vanno intesi alla luce degli orientamenti comunitari, in base ai quali “*ogni operatore deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune*”. In tale contesto, a giudizio del Consiglio di Stato, in presenza di un sistematico e articolato scambio di informazioni “*l'onere probatorio di una diversa spiegazione dei comportamenti delle imprese grava sulle imprese stesse*”.

Seppure sotto un diverso profilo, anche nella sentenza *Assicurazione rischi comune di Milano* il Consiglio di Stato si è soffermato sull'analisi degli elementi di prova di un'intesa, modificando sostanzialmente un suo precedente orientamento. In primo luogo, recependo l'orientamento comunitario in materia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, ai fini della prova di un accordo restrittivo della concorrenza, non può negarsi “*forza probatoria agli scritti provenienti da un terzo [...] purché il contenuto degli stessi sia attendibile per quanto si riferisce al comportamento stesso*”. Posta, infatti, la nozione di accordo elaborata in ambito comunitario, diversa da quella formale civilistica, il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che “*l'accertamento della violazione della disciplina antitrust prescinde dall'assunzione di un'obbligazione giuridicamente vincolante e si fonda sulla consapevolezza dell'anticoncorrenzialità del comportamento*”. A tal proposito, lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza *Fornitura pezzi di ricambio caldaie a gas*, richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale comunitario, ha riba-